



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 17 / 2024

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 17 /2024

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971318

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7784



Vite in cerca di politiche. La narrazione biografica e autobiografica come risorsa e come metodo di un discorso sulla città

Alessandra Valastro*

Abstract: [*Lives in search of politics. Biographical and autobiographical narrative as a resource and as a method of a discourse on the city*] This paper proposes a reflection on the theme of the "right to the city" which recovers the value framework of social democracy inscribed in the Italian Constitution of 1948. To do this, a peculiar visual angle is used, which is the one which valorises the experience in a political sense, starting from biographical and autobiographical literature, with particular reference to that of urban planners. The observation point of view of the latter, when detached from the scientific nature of academic writings and entrusted to the more personal gaze of one's own experience and one's relationship with the city, opens up interpretations of great interest for the questions that a sustainable and reasonable government policy of the territories must be asked today. A particular focus is dedicated to the biographical and autobiographical writings of Enzo Scandurra, a highly sensitive urban planner who very effectively chose to combine the narrative of lives and places with the scientific one.

Keywords: Cities – Territories – Literature – Autobiography – Urban planners

1. Vite e luoghi: da “esperienza comune” a “esperienza giuridica”

«Vivere è passare da uno spazio all'altro, cercando il più possibile di non farsi troppo male».

Così scriveva Georges Perec quarant'anni fa (Perec 1989: 11). E se potesse guardarsi intorno oggi, credo che lo ripeterebbe ancor più convintamente. Perché è vero, ci si può fare molto male negli snodi che inestricabilmente connettono le vicende dell'esistenza e quelle dei luoghi che le ospitano, gli spazi visibili e quelli in ombra nel quotidiano dei vissuti, le evoluzioni biografiche e quelle socio-economiche dei territori.

La perdita del lavoro, l'abbandono dei luoghi, l'emarginazione delle periferie, le nuove povertà, la sanità territoriale ostaggio dei tagli, l'istruzione e il lavoro sempre più spesso dislocati nella dimensione virtuale, le piccole attività commerciali soffocate dal cannibalismo delle grandi multinazionali. Sono sempre più numerose le persone, intere comunità, che oggi si stanno facendo molto male. Perché ciò che riguarda gli spazi ha drammaticamente a che fare con le condizioni materiali dell'esistenza: i luoghi non sono

* Professore associato in Diritto costituzionale e pubblico, presso il Dipartimento di Scienze politiche, Università di Perugia. Email: alessandra.valastro@unipg.it.

affatto il mero involucro delle vite umane ma lo specchio di queste, contenitore e contenuto insieme.

Sembra quasi di vederla, questa comunità di destino vestita dei panni di un funambolo stanco, che attraversa i molti luoghi dei propri *status* (giovane, anziano, lavoratore, disoccupato, malato, genitore, straniero, ecc.), ma sempre intona la stessa richiesta: la possibilità di uno *stare* dignitoso e sostenibile, la quiete di regole ragionevoli, la consolazione di rapporti reali che siano giusti ed eguali. Insomma, e in altre parole: quella sovranità permanente, quella cittadinanza sostanziale ed emancipante cui ambiscono ancora oggi i principi innervati nei primi 5 articoli della Costituzione (sovranità, solidarietà, eguaglianza, partecipazione, lavoro, autonomia), quali snodi essenziali di un sistema di democrazia sociale più esigente da opporre alla fragile democrazia liberale ottocentesca.

Il contesto attuale mostra con evidenza innegabile che l'interdipendenza delle vite e delle fragilità ha fatto saltare le linee di confine fra le politiche e fra queste e gli ambiti del vivere; e che i cicli vitali nei quali le esistenze sono calate (biografici, spaziali, sociali, economici, ecologici) aspirano oggi più che mai a ricucirsi, nella ricerca di transiti verso altre possibilità di governo delle vite e dei luoghi in cui queste si esprimono.

Le vite, le molte sfaccettature dell'esistenza, sono più che mai in cerca di politiche capaci di ascolto, di sistemi più maturi di rappresentazione dei bisogni: politiche dialoganti, sia fra di loro che con le persone e le specificità dei loro luoghi, perché è qui, negli interstizi fra gli spazi del vivere concreto che risiedono le risorse vitali della democrazia sociale.

Le vite sono in cerca di regole di convivenza ragionevoli, sostenibili; di un diritto che accetti con umiltà di farsi «diritto incarnato» prima ancora che regola giuridica formale (Capograssi 1959b: 276; Grossi 2017: 53), di farsi “compagno” dell'esistenza e dei valori di dignità e giustizia sociale che innervano il costituzionalismo sociale del secondo dopoguerra¹.

In questo senso le vite situate, nelle loro connessioni con i luoghi e i territori, possono recuperare il proprio essere «categoria della conoscenza» (Ciolli 2010: 11): non solo soggetti passivi (le persone) e piani di mera ricaduta (i territori) delle politiche, bensì snodi vitali e fonti fattuali da cui le politiche devono attingere per costruire risposte e orizzonti vivibili.

Riemerge qui tutta la lungimiranza e persistente attualità della teoria capograssiana dell'«esperienza giuridica», e del diritto come esperienza esso stesso (Capograssi 1959a).

«C'è tutto uno sforzo del soggetto» -egli scriveva-, «pieno di incertezza ma pieno di continuità, per arrivare a veder chiaro, per arrivare a realizzare il suo destino e questo sforzo ricco di affermazioni e ricco di dubbi, ricco di speranze e ricco di scoraggiamenti, è l'esperienza (...). L'esperienza giuridica è il dramma di questo volere, che anche non volendo è riportato al suo vero destino» (Capograssi 1930: 7 e 1953: 33).

L'«esperienza comune» delle persone, ossia la vita nella sua complessa commistione di aspirazioni e bisogni, è ciò a cui il diritto deve tornare a guardare per ritrovare la propria grammatica più profonda. Non è un caso che il pensiero di

¹ In prospettiva analoga, definisce la Costituzione «“compagna” di una cittadinanza attiva» A. Algostino, *Settant'anni di “uso” della Costituzione: da patto sociale a progetto alternativo? Brevi note per un contributo al seminario di Costituzionalismo.it*, in www.costituzionalismo.it, fasc. n. 2/2018, p. 131.

Capograssi si va formando nella crisi del primo dopoguerra, in contrapposizione alle concezioni idealistiche degli anni Trenta e al formalismo semplicistico del giuspositivismo. Non solo, sono gli anni dell'esplosione della questione agraria, che mette a nudo le complesse nervature del rapporto fra l'essere umano e la terra: «si tratta per l'umanità di fare della terra una cosa umana, di farla entrare come cosa umana nel mondo umano della storia»; si tratta di riconoscere la «carnalità e intimità effettiva» di un rapporto che è «estensione ideale della propria vita alla vita della terra» (Capograssi 1959, V: 273 e 276). Nel diritto agrario Capograssi vedeva la conferma più eloquente della pressione dei fatti e delle esigenze vitali sul diritto, e della necessità di inscrivere quest'ultimo nell'azione umana: «c'è insomma qui un grandioso tentativo di adeguare il diritto positivo al fatto e di fare veramente che dal fatto nasca il diritto» (Ivi 303).

L'esperienza del vivere, individuale e collettiva, è espressione dell'interazione sociale, e il diritto è la necessaria strutturazione di tale esperienza: è «una forma pratica del mondo concreto degli uomini malgrado quella sua (apparente) astrattezza» (Capograssi 1959: 232); è «esperienza giuridica».

L'evocativa espressione «carnalità del diritto», più sopra ricordata, vuole appunto sottolineare l'intima connessione dello strutturarsi del fenomeno giuridico con il vissuto delle persone e le dinamiche che attraversano la società, al fine di far emergere l'incidenza che producono nella «dimensione giuridica» i «fattori che tradizionalmente consideriamo metagiuridici, ma che concorrono più di quanto siamo portati a riconoscere a produrre diritto» (Roselli 2023a: 238).

Nell'esperienza comune che si fa esperienza giuridica vi è insomma un serbatoio di azioni e di saperi storicamente situati che parlano il linguaggio dell'effettività, che producono continuamente nuove connessioni tra i fatti del reale e che ambiscono a tradursi in regole conseguenti. Tanto più nelle fasi di grande trasformazione, la costruzione delle politiche -che del diritto è figlia- non può più permettersi di espungere dalla dimensione giuridica quel “di più” che attiene alle dinamiche concrete dell'esistenza, a bisogni continuamente mutevoli, a una società complessa in costante divenire: affermare la concorrenza dei fattori metagiuridici nei processi di strutturazione della dimensione giuridica non significa dunque cedere a un fattualismo disordinato e contingente bensì «portare a consapevolezza tutti i fattori strutturanti la giuridicità, fondare il ragionamento giuridico sulla trasparenza dei suoi processi costitutivi» (Roselli 2023b: 3).

Quando questo non accade, quando le vite non sono viste né ascoltate, non solo il diritto ha fallito la propria missione perché ha perso la propria carnalità, non solo il sistema democratico non è più tale di là dalle etichette formali, ma soprattutto le politiche producono i danni concreti e spesso irreversibili che sono sotto gli occhi di tutti.

2. La narrazione dei vissuti come strumento di emersione dei fattori metagiuridici che concorrono alla funzione ordinante del diritto e alla costruzione di politiche ‘vivibili’

Anni or sono, una studiosa di politiche di governo del territorio si chiedeva:

«come si può intervenire sul territorio e sui luoghi della quotidianità al fine di ri-orientare comportamenti e pratiche e al fine di restituire agli abitanti l'intenzionalità

delle azioni, il controllo e il governo sui propri contesti di vita?» (Calandra 2013: 43-44).

Questa domanda era posta all'indomani del sisma aquilano del 2009: la studiosa, che si interrogava sulle politiche di ricostruzione nei territori colpiti, era anche abitante della città de l'Aquila. L'esperienza del vissuto era divenuta parte integrante e complementare dei suoi saperi specialistici e delle sue domande di ricerca. Ella stessa era divenuta parte di quei dati oggettivi (numeri, statistiche, quanti morti, quanti sopravvissuti, quante case crollate, quante agibili, ecc.) che i suoi metodi di ricerca erano abituati a indagare; e questo -come ebbe a raccontare in un incontro che ancora ricordo con profonda emozione- aveva cambiato radicalmente e per sempre il suo modo di essere studiosa, i suoi strumenti di ricerca, le sue prospettive di indagine, soprattutto il suo *metodo*.

Riportare l'esperienza concreta dei vissuti dentro alla riflessione giuridica e politica, guardando al diritto nella sua dimensione più ampia e articolata di esperienza giuridica, consente proprio questo: rintracciare prospettive più ampie e strumenti più versatili di lettura delle dinamiche dell'esistenza, per costruire politiche e regole di governo delle vite il più possibile aderenti ai bisogni reali. Regole ragionevoli e sostenibili che possano estrarsi dalla realtà stessa alla quale si rivolgono, nel senso di quella «invenzione del diritto» di cui parlava Paolo Grossi, dal latino *invenire*, trovare, incontrare, venire a conoscenza (Grossi 2017: XI).

Se lo sguardo alle *Humanities*, e alla letteratura in particolare, svolge un ruolo importante e ormai riconosciuto, un contributo ancora più fecondo nella prospettiva dell'esperienza giuridica è offerto dalla letteratura biografica e autobiografica. Ho argomentato altrove (Valastro 2019, 2020, 2022 e 2023) le ragioni del peculiare apporto che la narrazione dei vissuti può offrire alla riflessione giuridica, in termini di risignificazione del concetto di esperienza giuridica e delle sue ricadute sotto forma di politiche: in primo luogo perché la letteratura che attinge ai vissuti è quella che cammina più aderente all'esperienza concreta, che si lascia intridere senza filtri dai fatti del vivere e dei suoi bisogni, rivelando una moltitudine di fattori costitutivi della dimensione giuridica assai più ampia rispetto a quelli cristallizzati nelle formulazioni normative; in secondo luogo per la funzione conoscitiva e connettiva che caratterizza per sua natura il racconto dei vissuti, generando domande etiche e giudizi di valore che assumono una intrinseca politicità; in terzo luogo perché la narrazione biografica e autobiografica è per sua natura interrogante, e i grandi temi del vivere nei quali si imbatte la persona si allargano in visioni generali che disegnano di fatto «orizzonti di verifica» (Castorina 2013: 177) dell'effettiva democraticità del sistema rispetto alla sua aderenza ai bisogni reali e ai valori non barattabili.

Il racconto del vissuto è insomma espressione delle domande che le vite costantemente lanciano al diritto in termini di dignità, giustizia ed eguaglianza, dimostrando come i temi dell'esistenza siano fisiologicamente connessi alle vicende del costituzionalismo, in un circolo virtuoso fra i vissuti e i valori della democrazia sociale che restituisce costantemente attualità al racconto costituzionale. Nel dar voce a domande che hanno quasi sempre a che fare, più o meno esplicitamente, con le alterne vicende della giustizia sociale e con le possibilità concrete di «pieno sviluppo della persona» (art. 3, comma 2, Cost.), la letteratura biografica e autobiografica restituisce la sovranità al proprio essere *presenza* ancor prima che mera rivendicazione di diritti,

interdipendenza e comunità di destino anziché individualismo astratto, pluralismo emancipante anziché cittadinanza puramente formale.

È stato osservato che «occorre portare ad emersione l'«inconsapevole giuridico» per costruire le risposte ordinamentali coscienti di cui necessitano le nostre società» (Roselli 2023b: 3). È vero: la narrazione dei vissuti può essere lente di ingrandimento e disvelamento delle dinamiche sommerse che il diritto e la politica devono riabituarsi a osservare ed ascoltare per acquisire «coscienza» profonda delle proprie risposte. Ma questa è solo una delle facce della medaglia: l'altra faccia è quella di risposte giuridiche e politiche pubbliche ben coscienti ma distanti dai bisogni reali delle persone, rispetto alle quali le narrazioni dei vissuti possono avere la forza di contraddirne i valori fondanti in quanto contrastanti con quelli del costituzionalismo sociale.

3. Il territorio come «organismo vivente»: dalle nuove forme locali di 'dissenso solidaristico' al crescente utilizzo del registro biografico e autobiografico nelle riflessioni sul 'diritto della città'

Se Alberto Magnaghi, urbanista fra i più lungimiranti e fondatore della Società italiana dei Territorialisti, ebbe a dire che «il territorio è un organismo *vivente* ad alta complessità» (Magnaghi 2013: 25), il riferimento alla *vita* è qui da prendere estremamente sul serio: e ciò non solo nei suoi risvolti eco-sistemici, bensì e soprattutto in quanto intrinsecamente connesso alla qualità e dignità dell'esistenza e al pieno sviluppo della persona.

Il fatto è che, mentre nella *presenza* di cui dicevo poc'anzi vi è l'anima della democrazia sociale, nelle città e nei territori vi è l'evidenza dei bisogni reali. Recuperare l'idea di «*presenza aperta*», per dirla con Aldo Capitini, sottesa all'impianto dei primi articoli della Costituzione, ad indicare la centralità della persona in un agire teso a realizzare il proprio io nell'esperienza e nell'incontro dei propri bisogni con i bisogni di tutti, significa riconoscere -come affermava Piero Calamandrei- che l'anima portante della democrazia è sociale prima ancora che politica.

«Il principio centrale della democrazia risiede nella solidarietà più che nella libertà, nella interdipendenza più che nella indipendenza ... il logico sviluppo della democrazia politica è la democrazia sociale; anzi in un certo senso solo la democrazia sociale è vera democrazia, in quanto sviluppo e compimento dell'ideale democratico» (Bobbio 1984: 134-135)².

Dare voce all'esperienza della persona situata significa dunque dare corpo e sangue ad una sovranità permanente, ad una «partecipazione *feriale* dei cittadini nelle sfere sociale ed economica, e non solamente politico-istituzionale» (Pizzolato 2020: 15);

² In questa riflessione Bobbio ricordava soprattutto l'insegnamento di Piero Calamandrei circa la necessità di considerare paritariamente diritti politici e diritti sociali e di riconoscere natura politica anche ai secondi: «democrazia sociale è quella in cui fra i diritti politici figura anche l'assicurazione ad ogni cittadino di quel minimo di benessere economico senza il quale le libertà politiche, anche se riconosciute giuridicamente, non potrebbero essere di fatto esercitate dai non abbienti in condizioni di uguaglianza cogli abbienti. (...) Democrazia sociale è dunque quella in cui diritti politici e diritti sociali sono messi sullo stesso piano; in cui, si potrebbe anche dire, *un certo grado di benessere economico è riconosciuto come un diritto politico del singolo verso la comunità*» (P. Calamandrei, *L'avvenire dei diritti di libertà*, Introduzione a F. Ruffini, *Diritti di libertà* (II ed. 1946), Galaad Edizioni, Milano, 2018, pp. 108-109).

significa fornire il filo di ricucitura dei destini socio-economici dei luoghi e delle fratture biografiche che questi hanno conosciuto negli ultimi anni.

Una tensione dinamica in questa direzione può osservarsi oggi su un duplice piano.

Da un lato possono riguardarsi in questa prospettiva i fenomeni molteplici che in vario modo rivendicano la prossimità come paradigma politico di altri sistemi di governo delle vite, alternativi a quello delle politiche dominanti di stampo neoliberista: fenomeni plurali e variegati, apparentemente anche molto diversi fra di loro, che vanno oltre le strategie adattive del quotidiano di individui o piccoli gruppi, ma anche oltre la mera protesta e disobbedienza. Sono i fenomeni della messa in atto di scelte valoriali e di conseguenti progettualità, diffuse e variegata ma strutturate e condivise: dissenso e prossimità si coniugano e si traducono in un «agire di concerto», che mentre rifiuta un sistema di vita mette in atto concretamente i principi che rivendica; non si limita a chiedere che le proprie proposte alternative vengano ascoltate ma elabora strategie per metterle in pratica (Butler 2017: 20). Si pensi alle imprese di comunità, all'amministrazione condivisa e ai patti di collaborazione per la cura dei beni comuni, ai circuiti di moneta complementare, alle comunità energetiche, ai movimenti sulle grandi opere territoriali, alla rigenerazione urbana, alle comunità educanti. In alcuni casi, come in quello dei patti di collaborazione per la cura dei beni comuni, si tratta di forme di partecipazione che non si esauriscono nell'auto-organizzazione di gruppi ma di fatto contribuiscono a generare nuovi scampoli di diritto, come dimostrano i regolamenti comunali sull'amministrazione condivisa, ove i saperi, le capacità e l'esperienza degli abitanti sono elevati a fattori costitutivi della normatività e dell'agire delle istituzioni locali; e nelle loro applicazioni più recenti, questi nuovi istituti vanno disvelando le proprie potenzialità non solo in termini di partecipazione solidaristica ma anche quali veri e propri strumenti di governo del conflitto sociale³.

Dall'altro lato si assiste all'utilizzo sempre più frequente della narrazione biografica e autobiografica per affrontare i grandi temi legati ai luoghi e alla città, quale strumento che ambisce a farsi vero e proprio metodo di riflessione scientifica e orizzonte di verifica della efficacia e democraticità delle politiche.

Oggi si torna a parlare di “diritto della città” (Lefebvre 1970), quale ambito giuridico assai complesso ma che va aprendosi progressivamente dalla dimensione strettamente urbanistica e strutturale a quella comunitaria e sociale: appunto, al ruolo svolto dalle persone, alle categorie dei beni comuni e della proprietà collettiva, ai paradigmi della co-responsabilità e dell'amministrazione condivisa, dell'urbanistica partecipata e della rigenerazione urbana co-progettata. Un tema scientifico di grande e crescente interesse, come dimostra l'ampia letteratura anche giuridica, nell'ambito della

³ I regolamenti comunali sulla cura condivisa dei beni comuni rappresentano oggi uno degli scampoli più corposi e significativi del nuovo diritto della città, e i patti di collaborazione stipulati in tutta Italia (più di 1000 dal 2014 ad oggi) vanno sempre più assumendo valore politico in quanto strumenti di costruzione dal basso della democrazia sociale: lo dimostra la progressiva evoluzione dagli obiettivi originari (come la cura del verde e il recupero di luoghi abbandonati) a dimensioni assai più complesse (come la rigenerazione urbana, l'inclusione sociale, il lavoro, la lotta alle mafie e al caporalato, la gestione di forme di conflitto sociale). Sulle potenzialità e la complessità di questa seconda prospettiva v. da ultimo A. Algostino, *Modelli di democrazia nel “laboratorio Torino”: il caso “Askatasuna bene comune” e le sue insidie*, in *Il Ponte*, n. 2/2024. Una tale evoluzione appare tanto più significativa per il ruolo che assumono le amministrazioni locali, quali espressioni di un “pubblico non statale” che si trova oggi a raccogliere concretamente la sfida del solidarismo cooperativo inscritta nella Costituzione.

quale vi è chi giunge a chiedersi se possa vedersi «nelle città la costituzione di un nuovo spazio giuridico», quale vero e proprio «ordinamento giuridico» (Gigliani 2018: 29).

In questi ambiti è particolarmente evidente il rapporto di compenetrazione reciproca che esiste fra esperienza comune ed esperienza giuridica. Da un lato, i fatti del vivere la città, con le visioni delle persone, le loro aspettative, i loro bisogni concreti, le loro strategie di «invenzione del quotidiano» (De Certeau 2012), cessano di essere elementi puramente esperienziali e diventano motori di una giuridicità nuova, che si affianca a quella tradizionale (come nel caso dei patti di collaborazione per la cura dei beni comuni); dall'altro, quando certe vicende del vissuto delle città vengono tematizzate quali veri e propri capitoli di una letteratura biografica e autobiografica sempre più diffusa, allora il registro letterario si intreccia con quello scientifico e giuridico, e il diritto può -dovrebbe- riappropriarsi della sua carnalità.

In questo secondo caso la prospettiva cambia, o meglio si arricchisce in modo esponenziale: l'esperienza non è più soltanto il serbatoio da cui attingere informazioni e conoscenze per tradurle in riflessione teorica e politiche sostenibili, ma anche altro modo per interrogarsi, per scandagliare il tema, per svelare le contraddizioni di politiche pur celebrate nelle narrazioni ufficiali, per dare voce ai bisogni invisibili.

Il racconto del vissuto diventa una forma di attualizzazione dell'esistenza che assurge a ragionamento pubblico, un discorso di verità che consente altri modi per dire. O per dissentire. Di certo, come diceva Gramsci nei *Quaderni del carcere*, per mostrare «la vita in atto e non solo come dovrebbe essere secondo le leggi scritte o i principi morali dominanti». Perché l'autobiografia sostituisce il «saggio politico» o «filosofico»: descrive in atto ciò che altrimenti si deduce logicamente» (Gramsci 1975: 1718).

Non è un caso che molti urbanisti si siano interrogati sulle questioni più delicate del governo delle città e dei territori (compreso il ruolo determinante e tuttavia spesso ambiguo degli urbanisti stessi) nell'ambito di scritti a carattere biografico e autobiografico. Lo studioso si trova qui implicato in modo immediato, in quanto persona che vive i luoghi e si confronta quotidianamente con gli effetti delle politiche dei territori e con le fragilità che i loro errori producono nelle vite; e la momentanea dissociazione fra lo studioso e l'abitante (ove il secondo è tuttavia sorretto dalle competenze del primo), unitamente alla maggiore libertà che il registro letterario consente, liberano lo sguardo dagli schemi riduttivi troppo spesso imposti dalle visioni unilaterali del potere e dai formalismi tecnico-giuridici delle progettazioni funzionali ad interessi altri.

Basti pensare, per citarne solo alcune, alle autobiografie di Giovanni Astengo (1968), Giuseppe Campos Venuti (2011), Giancarlo Consonni (2013), Vezio De Lucia (2010), Aldo Rossi (2009), Edoardo Salzano (2010), Enzo Scandurra (2017).

Salzano, ad esempio, instaura e mantiene per tutto il suo scritto autobiografico un dialogo serrato fra le plurime declinazioni del proprio essere urbanista, quelle private e quelle pubbliche e politiche:

«Nelle riunioni che organizzavamo per ragionare e discutere, conobbi un approccio diverso ai temi della politica. Le chiacchiere con gli amici di piazza Ungheria, i lunghi colloqui con i colleghi dell'università vertevano più sulla meccanica della politica, sugli avvenimenti esterni, che sulle sue matrici ideali. Nel gruppo di cattolici di sinistra che con Barbara frequentavo, invece, si ragionava e si studiava per comprendere meglio i contenuti della *politica come attività morale* di governo degli uomini» (Salzano 2010: 14).

Questo lo ha portato a porre il tema della città e della sostenibilità del vivere urbano in termini particolarmente lungimiranti e rigorosi. Innanzitutto, rispetto alla responsabilità politica come visione di lungo periodo e come capacità di pianificare in modo aderente ai bisogni.

«La centralità del ruolo delle città (...) non è solo un retaggio della storia, su cui si possa vivere di rendita: è una scommessa per il futuro. Sconfiggere i rischi (e la realtà) del degrado ambientale, e con essi quelli del regresso economico sociale, non è una certezza. E' una possibilità: anzi, una speranza. Il realizzarsi di questa speranza è legato alla possibilità di raggiungere, mediante gli strumenti di una pianificazione urbanistica rinnovata, livelli sufficienti di qualità urbana.

Ma questo significa, con ogni evidenza, saper guardare al futuro: sapersi “contentare” di creare oggi le premesse per un sviluppo i cui frutti si vedranno solo nel tempo. Significa tutelare le qualità esistenti, e quindi applicare una rigorosa politica di salvaguardia come primo passo (e prima garanzia) per una politica di sviluppo. Significa selezionare, scegliere: anteporre ciò che va nella direzione di quel determinato sviluppo che si è scelto, a ciò che può apparire più utile nell'immediato ma che è contrastante con l'obiettivo» (Ivi 135).

In secondo luogo, rispetto alla messa in discussione del ruolo del sapere esperto nell'ambito della decisione politica, e in particolare del ruolo dell'urbanista, Salzano denuncia senza veli il rischio di quest'ultimo di essere catturato dalla generalizzata «prassi del giorno per giorno, dell'affannosa rincorsa dell'emergenza (o addirittura della creazione di false emergenze)», dimenticando i limiti della propria competenza:

«dobbiamo domandarci se entro questi limiti sappiamo considerare non negoziabili le nostre certezze tecniche quando queste sono fondate. Se sappiamo resistere, forti del diritto del nostro mestiere, quando per ragioni non condivisibili, o non accettabili, qualcuno ci induce a mettere un depuratore dov'è sbagliato, o a far correre una strada dove non serve, o a rivestire d'un retino tecnico una sanatoria che non va concessa» (Ivi 135-136).

3. (segue) Un esempio: gli scritti di Enzo Scandurra

Nella prospettiva appena delineata, una delle voci più interessanti degli ultimi anni può ben considerarsi quella di Enzo Scandurra, per il modo in cui egli ha rilanciato e teorizzato la necessità non soltanto di ricondurre le politiche di governo della città al servizio effettivo delle comunità, ma anche di utilizzare il sapere esperto (soprattutto degli urbanisti) come tramite di un racconto che sappia alimentarsi delle voci degli abitanti: un racconto che possa integrare i racconti ufficiali, e perché no, laddove occorra, sconfessarli, contraddirli.

Nel suo testo “*Vite periferiche*” Scandurra scioglie in modo pesantemente negativo l'interrogativo posto da Salzano circa il ruolo effettivamente svolto dagli urbanisti.

«Nelle università coloro che (...) insegnano questa disciplina si affannano a fornire criteri, metodi, regole e quant'altro serve a organizzare lo spazio fisico, a delineare forme, a progettare piazze e luoghi pubblici. Ma ad osservare i fatti, ad osservare cioè come le città si sviluppano realmente, si scopre che questi professionisti finiscono spesso per avere un ruolo subalterno al potere; eseguono, potremmo

dire, consapevolmente o no, piani decisi e stabiliti da altri che, quasi sempre, corrispondono agli interessi materiali di coloro che detengono il potere, più che alle esigenze degli abitanti» (Scandurra 2012: 25-26).

Da qui un'insofferenza che porta Scandurra ad abbracciare sempre più apertamente il registro biografico per affrontare il tema della marginalità urbana. Nel caso di "*Vite periferiche*" è il racconto di dieci storie minime relative ad altrettanti quartieri di Roma: «vite invisibili, uomini e donne comuni, persone affannate dall'alba al tramonto, abitanti indistinti e anonimi, che pure rendono vive e anzi formano queste città». Il fatto è che

«le città bisognerebbe farsele raccontare da loro», che «con le loro presenze fisiche, con i loro corpi, tracciano sentieri, incidono percorsi, formano piazze, costruiscono luoghi, relazioni, affetti, a dispetto di tanti progetti elaborati altrove». Perché «se la globalizzazione realizza scelte stabilite in posti situati altrove, la vita vera è ancora aggrappata ai territori, ai luoghi, ai racconti che avvengono nei bar, nei mercati, nei negozi» (Ivi 23-24).

Oggi le voci degli abitanti vengono volentieri mobilitate di fronte ai "disastri innominati", per valorizzare o screditare nessi di causalità e responsabilità: diritto penale e opinione pubblica si avvalgono grandemente di questi racconti, che tuttavia portano con sé il sapore amaro del 'dopo', di ciò che 'forse si poteva evitare', di ciò che 'si sapeva sarebbe accaduto'. Ma è nei momenti del 'prima' che le voci degli abitanti possono fare la differenza, nella fatica della programmazione di lungo periodo, nella delicata costruzione delle politiche, nella necessaria dialettica delle valutazioni *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* degli impatti e degli effetti delle stesse.

D'altro canto è sotto gli occhi di tutti come, dopo la deterritorializzazione delle politiche indotta dalla primazia dei grandi flussi finanziari, la connessa e funzionale enfasi posta sul digitale e sulla "*smartness*" delle città (tanto più dopo l'emergenza pandemica) abbia spostato e delocalizzato ulteriormente i crocevia delle esistenze, fuori dalle relazioni, dai corridoi delle scuole, dai negozi, dagli uffici, dalla vita dei quartieri. Il progressivo smantellamento dei luoghi della presenza e della prossimità porta con sé il rischio di un colpo mortale alle possibilità di confronto e di relazione legate ai luoghi tradizionali della formazione delle idee, del pluralismo sociale, dello scambio economico, del conflitto sociale.

In questa prospettiva il racconto dei vissuti aspira a divenire vera e propria metodologia di costruzione di conoscenza e di saperi complementari a quelli esperti, se non alternativi: una metodologia che, di là dalle mode legate al c.d. story telling o ai vezzi letterari, diviene vero e proprio strumento politico di interlocuzione con il potere ai fini della costruzione (o della messa in discussione) delle politiche.

Una letteratura biografica come fonte e insieme strumento di analisi e di denuncia, e dunque affiancabile a tutti gli effetti alla letteratura scientifica, è quanto rivendica espressamente Scandurra nel paragrafo finale del suo saggio introduttivo a "*Vite periferiche*", non a caso intitolato "*Narrazione è politica*":

«Avrei, per descrivere tutto ciò, potuto usare il linguaggio della saggistica, dell'urbanistica (come per tanti anni ho fatto), o della sociologia dei numeri: quanti poveri, quanti ricchi, quante devastazioni di territori, quanti giovani abbandonati all'incertezza del futuro, quanta cementificazione di campagne (...). Ho avvertito che il compito sarebbe stato quasi impossibile o, probabilmente inutile, cifre,

numeri e descrizioni non rendono giustizia della intensità e complessità del dolore e della devastazione che ci portiamo dentro e che noi stessi allontaniamo dal nostro orizzonte quotidiano, forse per proteggerci, forse perché ci rendiamo conto della nostra impotenza, forse perché ormai rassegnati (...) per descrivere quanto sta accadendo non potevo che osservare la vita quotidiana, il mondo degli affetti e delle cose care, dell'agonia dei luoghi, della città, attraversare i territori devastati dalla vittoria del pensiero neoliberista e provare a raccontare tutto questo; una storia drammatica e affollata di morti e di mostri, che non è detto, in questo caso, sia a lieto fine. Durante il viaggio mi ha sorpreso la tenacia delle forme di vita umane che resistono, che si organizzano e che non vogliono riproporre semplicemente un altro modello di sviluppo, anzi neppure lo pensano» (Ivi 40-42).

Non si tratta soltanto di una tecnica narrativa, ma piuttosto della precisa volontà di mettere il registro biografico al servizio di un altro modo di costruire conoscenza: una conoscenza attinta dalle cose, dai luoghi segnati dalle vicende quotidiane delle persone che li vivono; una "intelligenza emotiva", per dirla con Martha Nussbaum, che integra il sapere tecnico-razionale.

Fino ad arrivare al registro più propriamente autobiografico, quello che sembra (ma è solo apparenza) più lontano dal ragionamento pubblico e politico perché innervato di connotazioni intimistiche. Anche questo tipo di letteratura, per le ragioni che ho più sopra richiamato, va assumendo un ruolo crescente quale modo di interrogare il sistema e cartina di tornasole del funzionamento della democrazia.

Sono molti gli scritti autobiografici di giuristi in cui si racconta come i luoghi vissuti (alcuni luoghi) ne hanno influenzato il pensiero, le ricerche, i valori⁴.

Negli scritti di Enzo Scandurra, che non è giurista ma che ha abbracciato una delle branche del diritto più immediatamente coinvolte nelle questioni dei luoghi del vivere, ossia il diritto urbanistico, colpiscono la naturalezza e l'efficacia con cui il registro biografico e quello autobiografico si intrecciano fra di loro, e a loro volta con quello tecnico-specialistico.

Nella propria autobiografia Scandurra non esita a farsi abitante egli stesso e a incarnare insieme agli altri la fragilità comune, compresa quella della malattia. L'esperienza di quest'ultima sembra abbattere definitivamente gli schermi e le distanze consentite all'osservazione e imporre un'immedesimazione senza sconti; e la propria storia si intreccia alle altre nel racconto di fragilità che oscillano fra il mistero della caducità del vivere e la follia di politiche distruttive dei luoghi di quello stesso vivere.

«E quando poi, tornato a casa, inizi a fare brevi passeggiate intorno alla tua abitazione e sei sorpreso che il mondo non si sia affatto fermato e tutto procede come quando lo hai lasciato, spero che qualcuno -il barista, il fornaio, un

⁴ Si pensi, fra gli altri, alla Venezia di Paolo Cendon, e in particolare all'isola di San Servolo ove si trovava il manicomio di cui il padre dirigeva l'approvvigionamento, e nel quale è germinato il suo interesse per la fragilità (*I diritti dei più fragili. Storie per curare il disagio esistenziale*, Milano, Rizzoli, 2018); alla Roma di Carlo Jemolo e alle riflessioni generate dai momenti passati immerso nella folla dei tram («allorché ascolto i discorsi degli uomini politici, leggo i grandi quotidiani, molte volte mi domando se le voci non sarebbero un po' diverse se chi così parla o scrive salisse tutti i giorni come io fo sugli autobus, sentisse i discorsi, ascoltasse le conversazioni dei giovani, della cui crisi tanto spesso dissertano»: *Anni di prova*, Firenze, Passigli, 1991, p. 49); alla Sicilia di Pietro Barcellona e in particolare alle pendici dell'Etna ove è vissuto bambino, quale fonte dei suoi interrogativi sul rapporto fra diritto e vita (*Sottopelle*, Roma, Castelvecchi, 2014); alla casa di Montauto di Piero Calamandrei, ove egli trascorse parte dell'infanzia e in cui trovano origine le metafore politiche tratte dalle osservazioni degli animali e della natura (*Inventario della casa di campagna* 1945, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2013).

condomino del palazzo dove abiti-, ti chiedi il perché di quel tuo incedere lento, così diverso dalla tua andatura normale. Così potresti raccontare la tua avventura ospedaliera, fornire i particolari, le descrizioni di quel supplizio e però rincuorarlo del fatto che ora stai bene. In questo modo ripartisci la tua angoscia fra tante persone e ti senti perfino un po' sollevato, perché è confermata la tua appartenenza a quella specie umana che si agita, che cammina, che si preoccupa e che organizza le proprie giornate, come se tutto dovesse durare all'infinito. Pensavo che, ribadendo quella mia appartenenza al genere umano, sarebbe stato più difficile per la mia malattia separarmi da esso, anziché trascinarlo verso quel vuoto la cui sola sensazione mi dava le vertigini. (...) In quelle che a me sembravano interminabili passeggiate -che nella realtà non coprivano la distanza di più di tre o quattrocento metri-, fatte con un catetere tenuto attaccato a una gamba, coperto dai pantaloni, e perciò nascosto alla vista, provavo sensazioni nuove, scoppi di felicità improvvisi quanto misteriosi, e perfino nostalgia per quel tempo sperduto che mi aveva condotto dove ora mi trovavo, nel tempo dove mi trovavo. Ogni cosa accanto a me mi trasmetteva sensazioni care, stimoli di riflessione, associazioni di pensiero che mi conducevano sempre più lontano da quel mondo dove ero vissuto per così lunghi anni. Mi sembrava che la vita nascesse in quel momento di estrema fragilità del corpo» (Scandurra 2017: 88 e 51).

Sembra esservi, in questo bisogno di immersione nella *alterità*, la ricerca di una conferma della spietata ma anche rassicurante comunanza di destino che lega gli esseri umani nella loro caducità. La rivelazione e la condivisione della fragilità non sono solo consolazione: esse consentono nuovi sguardi, più esigenti, sul proprio modo di stare al mondo e sulle regole che lo governano. La malattia personale e quella dei luoghi sono connesse, anche quando non siano legate da evidenti nessi di causalità diretta.

Emerge qui, fra le righe, un grande tema che va oggi trovando progressiva maggiore attenzione, ossia quello della "cura", quale concetto e valore che aspira ad emanciparsi dal mondo privato-familiare in cui è stato a lungo circoscritto per assurgere a paradigma politico *tout court*, fondato sul principio costituzionale di solidarietà (Pioggia 2022). Evocativo, ancora nell'autobiografia di Scandurra, è ad esempio il brano intitolato *Gabbiani*, ove la cura della città e del suo eco-sistema complessivo emerge in tutta la sua drammatica complessità, e interdipendenza con la cura dell'individuo.

«Uscito di casa molto presto una mattina, assistetti a uno spettacolo impressionante: in mezzo alla strada, poco frequentata da auto, c'era un gabbiano che dritto sulle sue gambe mi fissava con un atteggiamento che, se fosse stato umano, avrei definito quantomeno minaccioso. Ai suoi piedi giaceva un piccione morto. Quell'immagine inquietante mi ricordò i risultati di una ricerca sul mistero che circonda la morte, nelle grandi città, di questi pennuti, i cui corpi senza vita rimangono sempre nascosti alla vista delle persone. Quella ricerca sosteneva che questi pennuti, quando giunge la loro ora, si sottraggono alla vista cercando luoghi nascosti per non essere attaccati dai predatori. Quel piccione, dunque, steso morto nel bel mezzo della strada, non era lì per cause naturali; doveva essere stato assalito dal gabbiano che sovrastava sopra di lui con piglio spavaldo, perfino sprezzante della presenza degli umani. A Roma i gabbiani non si limitavano più a sorvolare i cieli: sostavano nel prato nel bel mezzo di piazza Venezia, si ergevano a sentinelle nei punti più alti dei ruderi romani (...). Se qualcuno me lo avesse chiesto, non avrei saputo dirgli quand'è che a Roma, improvvisamente, essi fossero arrivati così numerosi (...) In compenso questi grandi uccelli marini che ormai marcavano i

territori aerei che sovrastavano le discariche, avevano sostituito ben più note specie di volatili locali: le rondini e gli storni. (...) Mi sembrava un triste presagio: a questa disgraziata città non bastavano le sciagurate avventure urbanistiche che succhiavano sangue dal suo corpo già ferito, allagamenti di strade e reti fognanti ogni volta che pioveva, il livello assordante del traffico impazzito a tutte le ore, lo sfrecciare pericoloso delle macchine sulle corsie riservate ai tram e ai taxi, le deroghe edilizie, i condoni, le compensazioni, le perequazioni, gli sfratti. Alle truppe di occupazione dei professionisti della politica, venivano in soccorso complice quelli che, un tempo, erano nobili pennuti che, bianchi d'innocenza, come nella poesia di Cardarelli, sorvolavano i mari. Anche i nobili gabbiani si erano imbarbariti al contatto con questa città sfibrata: anziché sfiorare l'acqua ora essi sorvolavano discariche in attesa che tutta la città -*donna che fu de' mortali un tempo*- andasse in putrefazione» (Ivi 68-69).

Il fatto è che le regole del vivere possono aspirare ad essere umane e ragionevoli quando accettano di guardare la realtà con gli occhi dell'abitante denudato, e di sentire - per usare le parole autobiografiche di Pietro Barcellona- l'eccedenza della vita che irrompe nel quotidiano abituale (Barcellona 2014: 26)⁵.

Allora narrare i vissuti diventa un modo per «smontare, scomporre, moltiplicare gli sguardi sul mondo, produrre l'esigenza di non rassegnazione, esercitare una funzione pedagogica» (Scandurra 2012: 42); una narrazione per dire No, ma anche per rappresentare i cambiamenti in atto che pur ci sono e che a tratti si intravedono.

4. L'«eccedenza» delle vite e l'«eccedenza» del disegno costituzionale: la comune tensione verso la democrazia sociale

Dalla letteratura biografica e autobiografica -soprattutto quella 'comune'⁶, emerge con evidenza che la naturale e insopprimibile eccedenza delle vite, che le pressioni omologanti delle politiche neoliberiste tendono a soffocare o rendere invisibile, è la stessa eccedenza del disegno costituzionale di democrazia sociale.

Stefano Rodotà diceva che «il programma democratico “eccede” sempre le possibilità di realizzazione immediata, perché deve salvaguardare una tensione verso altri e più lontani obiettivi» (Rodotà 1995). Il concetto evocativo di eccedenza, utilizzato da Pietro Barcellona nella propria autobiografia, ricorre qui per indicare il tratto più significativo e fecondo del racconto costituzionale, perché indicativo di una tensione costante verso uno svolgimento dinamico e mai compiuto, da rinnovare costantemente.

⁵ «La notte, prima di addormentarmi, il film della mia fantasia metteva a fuoco, in primo piano, la figlia del massaro, Concettina, che cavalcava una capra scappata dal recinto, come una giovane amazzone all'assalto dell'Olimpo. La cavalcata con le mani strette sulle corna della capra e con i capelli sciolti al vento è stato, per la mia infanzia, il simbolo della femminilità. Chi crederà mai che la scena della ragazza che doma una capra fuggitiva sia stata un motivo della mia critica all'astrazione giuridica? Come si può trovare una scrittura che unisca, allo stesso tempo, la maestosità della legge e il sussulto del cuore? Perché questa immagine è rimasta, per me, il simbolo di un altro modo di vivere? Perché il luogo dove questa scena si è formata, rompeva i canoni della normalità spazio-temporale (...). Era la vita che irrompeva nel quotidiano abituale» (p. 26).

⁶ Mi riferisco agli scritti di persone che non appartengono -almeno formalmente- al mondo del diritto: sul potenziale politico del racconto delle vite, quale strumento di coscientizzazione ma anche di testimonianza indiretta circa lo stato di salute della democrazia, mi sono soffermata in *Costituzionalismo, democrazia sociale, dignità dell'esistenza: le ricadute politiche del racconto dei vissuti*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 2/2019, pp. 135ss.

Come ricordava Calamandrei nel celebre richiamo a una rivoluzione non compiuta ma che comincia, la Costituzione italiana si differenzia in questo da altri documenti costituzionali proprio perché non sanziona definitivamente una fase, chiudendola in formule giuridiche, ma si pone al principio di un'epoca per aprirla; non si limita a definire un quadro organizzativo e una tutela dei diritti, ma si immerge nelle contraddizioni della società, individuando principi e regole che consentano alla nascente Repubblica e alle istituzioni a venire di fare i conti con quelle contraddizioni e di adoperarsi per rimuoverle.

Si trattava insomma di un "programma" costituzionale dai contenuti volutamente eccedenti, perché destinato a rimanere aperto alla dimensione storica del reale nella quale le esistenze sono calate. E gli strumenti attuativi di questa eccedenza erano affidati a formule in grado di mantenere salda la connessione fra il diritto e le vite, fra i cittadini e le loro istituzioni, fra le politiche di governo delle vite e il mutare delle vulnerabilità, delle situazioni generative delle disuguaglianze, degli ostacoli al soddisfacimento dei bisogni.

L'eccedenza etica del racconto costituzionale della democrazia sociale, che veniva dall'antifascismo, non può non richiamare l'eccedenza insita nei vissuti, anch'essa etica perché proveniente dagli stessi valori di giustizia sociale e di dignità dell'esistenza: è l'eccedenza che reclamano oggi le vite in reazione alle politiche neoliberiste e tecnocratiche, e che nel rivendicare la "qualità normativa" dell'esperienza di fatto ridanno corpo a quelle stesse formule di tipo pluralistico-partecipativo e solidaristico-cooperativo alle quali era stato affidato il dinamismo del programma costituzionale.

Ma vi è un nesso inestricabile, per lungo tempo dimenticato o gravemente trascurato, che lega l'esercizio delle libertà, la manifestazione dei bisogni, le fonti delle disuguaglianze di fatto -da un lato-, e i luoghi che le persone abitano -dall'altro-.

Era del resto questa la dimensione innovativa e più ambiziosa che i Costituenti avevano inteso riconoscere allo spazio territoriale nel quadro fisionomico del nuovo ordinamento: non più soltanto elemento costitutivo dello Stato, né mero punto di ricaduta spaziale e funzionale dei principi di autonomia locale e di decentramento, né – infine – sinonimo di paesaggio. Il territorio veniva configurato, piuttosto, come «spazio di libertà»: non luogo statico di *confinamento* di un *popolo* ma, al contrario, «il luogo entro cui e attraverso cui è reso possibile esercitare le libertà democratiche» (Capone 2020: 88-89).

Oggi è proprio la geografia sociale ed economica espressa dai territori e dalle città a dimostrare con evidenza schiacciante che i bisogni reali son rimasti indietro rispetto ai diritti fondamentali: di garanzie in favore di questi ultimi son piene le c.d. carte dei diritti; mentre i bisogni languono laddove si inscenano quotidianamente le sfide di un'esistenza dignitosa.

Ma è proprio qui, per richiamare Percey, che ci si fa più male. Come la storia insegna, le battaglie per il soddisfacimento dei bisogni reali possono essere paradossalmente più impervie di quelle per il riconoscimento dei diritti formali, perché giocate sul piano dell'effettività e dei tradimenti delle formule garantiste pur previste sulla carta.

Le politiche hanno a che fare con le interdipendenti vulnerabilità delle vicende umane, e queste hanno come loro matrice un'intima e ineliminabile relazione con lo spazio: questo il dato di realtà ancora oggi efficacemente scolpito nell'art. 3 Cost., che se da un lato dichiara l'eguaglianza formale di tutti dinanzi alla legge, dall'altro riconosce l'esistenza degli ostacoli di ordine economico e sociale che inibiscono il pieno sviluppo della persona umana. In questa prospettiva, se riguardata nel suo nesso con il significato

più profondo del principio autonomistico di cui all'art. 5, i territori e le città sono «il precipitato politico del costituzionalismo sociale e democratico» e ne rilanciano costantemente il portato emancipativo e l'attualità (Preterossi 2007: 105); un dato che la creazione artificiosa degli spazi astratti del «globalismo postdemocratico» ha pesantemente oscurato, complici le grandi politiche finanziarie, digitali, della crisi, dell'emergenza.

Come ricordava Giorgio Berti, il principio costituzionale dell'autonomia locale è stato a lungo mortificato da una lettura tradizionale e riduttiva, «per i pesi esercitati da un canto dalla persistente e accettata organizzazione centralistica dello stato e dall'altra dall'attaccamento, non ripensato, alla versione individualistica e liberale della libertà dei cittadini»; mentre la «carica davvero rivoluzionaria che il testo normativo [nda dell'art. 5] celava nelle sue espressioni aveva a che fare proprio con il ripensamento del «rapporto fra la società e le strutture che la rappresentano e la governano». In questa prospettiva, secondo Berti, l'art. 5 Cost. deve considerarsi «come un ponte necessario tra la società e le sue strutture», in quanto «l'autonomia è per definizione un'esigenza della società».

«In tanto ha senso parlare di autonomia, in quanto le libertà sociali abbiano raggiunto un tale grado di concretezza da imporre un nuovo assetto dell'ordinamento giuridico dei poteri pubblici. Al fondo dell'idea di autonomia vi è sempre un principio di autogoverno sociale ed ha senso introdurre una autonomia sul piano istituzionale in quanto sia sicuro che essa serva a vivificare la partecipazione sociale, a rendere effettiva cioè la libertà dei singoli e dei gruppi sociali, come presenza attiva nella gestione di amministrazioni comuni. L'affermazione della autonomia va quindi di pari passo con lo svolgimento in senso positivo della libertà, la quale viene acquistata dall'individuo passando per un gruppo sociale e quindi per la partecipazione al potere pubblico» (Berti 1975: 277ss.).

Ebbene, la narrazione dei vissuti è una delle forme di espressione di quella autonomia intesa come “presenza attiva”, è condizione e insieme ricaduta concreta dei concetti di sovranità, cittadinanza, partecipazione; è riappropriazione dell'anima vitale e vivente non soltanto del principio personalista ma anche -quando si fa discorso corale- di quelli del pluralismo e dell'autonomia locale.

La narrazione dei vissuti è insomma – dovrebbe essere- la voce narrante dell'esperienza giuridica, in quanto forma di rappresentazione della realtà sociale; è espressione di quell'umanesimo giuridico che i giuristi più attenti hanno invocato nel corso dell'ultimo secolo⁷. Una rivendicazione che oggi pare quanto mai necessaria per contrastare i velleitarismi e i miti fuorvianti di certa retorica dominante.

In ogni epoca vi sono termini ed espressioni che ben si prestano a questo tipo di velleitarismo: Federico Caffè, tra i maggiori e più autentici difensori del programma economico della Costituzione, ne stigmatizzava l'abuso convenzionale e ideologizzante, come strumento di «falsa rivoluzione» e di una «programmazione velleitaria e intellettualistica che, pur pretendendo di interessarsi dell'uomo, in realtà trascura le motivazioni e le esigenze di credibilità dell'uomo comune» (Amoroso 2017: 9 e 90). All'epoca in cui scriveva Caffè era in voga “nuovo modello di sviluppo”, oggi la mente corre soprattutto a quel concetto di Resilienza così abusato e fuorviato.

⁷ Ad esempio Piero Calamandrei, Giuseppe Capograssi, Riccardo Orestano, Salvatore Satta, Alessandro Giuliani, Paolo Grossi.

Non a caso, Caffè definiva la programmazione socio-economica come la «politica del piede di casa»: «una programmazione per gli uomini comuni (...) tendente, più che a un diverso “modello di sviluppo”, a differenti condizioni di vita civile» (Ivi 88). In modo analogo, Norberto Bobbio parlava di «politica dei piccoli passi» (Bobbio 1996: 136)⁸.

Ebbene è in nome di questa idea che occorre oggi continuare a battersi: in nome di un progetto di respiro costituzionale, la cui anima resistenziale chiede politiche urbane che camminano a terra, negli interstizi delle città, nelle sfide che l'esistenza pone nello svolgersi quotidiano delle vite: una «costante e ostinata narrativa» (Cortese 2022: 98) attraverso la quale «la libertà si colora come liberazione» (Algotino 2022: 206).

Occorre scongiurare il rischio che i tentativi di pianificazione per la ripresa di politiche di lungo periodo si rivelino ennesima stabilizzazione di misure emergenziali, mirate più a «calmierare il conflitto sociale» (Algotino 2020: 298) che a redistribuire la ricchezza.

Non poche perplessità suscita ad esempio l'impostazione del PNRR, con particolare riferimento alle misure previste per la città e per i territori, e soprattutto se si guarda al Piano -come deve essere- non in prospettiva emergenziale bensì nella direzione del recupero di una solida e stabile funzione pubblica di indirizzo, coordinamento, programmazione e pianificazione socio-economica nel quadro costituzionale⁹. È vero che un forte accento è posto sulla «governance democratica», come metodo e obiettivo che deve caratterizzare tutti i cicli di vita del PNRR, sin dalla sua progettazione fino alla sua attuazione e valutazione¹⁰; ed è vero che il costante riferimento ai *territori* e alle *comunità* li rende indiscussi destinatari del programma di rinnovamento¹¹. Ma essere 'destinatari' non significa essere 'protagonisti'. Né avere città 'intelligenti' (*smart*) significa avere condizioni di vita giuste e dignitose.

Il rischio, infatti, anche alla luce della genesi politica del Piano, è che si continui a guardare ai territori in modo verticistico, con una regolazione pensata dall'alto (e per di più concentrata nella sfera dell'Esecutivo) (Della Morte 2021; Salmoni 2021). Ne è testimone la retorica di una semantica intrisa di termini *passerpartout* e di ripetitività enfatica nel loro utilizzo, che rischia di offuscare i fini sostanziali, gli obiettivi e i bisogni

⁸ Nel rammentare come nacque la prima redazione del suo *Profilo ideologico del Novecento*, scritto di getto in pochi mesi nel '68 perché «agli studenti in continua ebollizione rivoluzionaria non interessavano più» gli studi di teoria del diritto, Bobbio ne riconduceva il motivo conduttore all'idea «che la democrazia in Italia ha sempre avuto una vita stentata, perché contrastata dall'estrema destra e dall'estrema sinistra, spesso alleate, se pure da opposte sponde, contro la politica dei piccoli passi, contro la “crazia” dei mediocri, contro la filosofia dei “passerotti”, come la chiamava Salvemini»: N. BOBBIO, *De senectute e altri scritti autobiografici*, Einaudi, Torino, 1996, p. 136.

⁹ Il riferimento fondamentale in questo senso è ancora ad A. PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Edizioni di comunità, Milano, 1963.

¹⁰ Si vedano, ad esempio, il Regolamento UE 2021/241, laddove si prevede la necessità di condividere le misure del piano con i territori attraverso ampie consultazioni (art. 18); nel c.d. decreto “Semplificazioni” (d.l. n. 77/2021, conv. con modif. in l. n. 108/2021), che ha rafforzato lo strumento del dibattito pubblico introdotto nel 2016 dal Codice dei contratti pubblici (l. n. 11/2016, d. lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n. 76/2018), ampliando il novero delle opere per le quali esso è reso obbligatorio al fine di consentire un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali nella condivisione dei progetti.

¹¹ Si pensi, ad esempio, ai riferimenti contenuti nel Piano circa la necessità di favorire «più ampio accesso e partecipazione alla cultura» e di valorizzare la «identità dei luoghi» (Missione 1, “Turismo e cultura”); di valorizzare «la dimensione “sociale” delle politiche, anche attraverso processi di «pianificazione urbanistica partecipata» (Missione 5, “Coesione e inclusione”); di rafforzare le «reti di prossimità» (Missione 6, “Salute”).

del progetto di continua attuazione costituzionale (Della Morte 2021: 3)¹²: basti pensare che il termine “partecipazione” compare una decina di volte (comprehensive del termine sotto forma di aggettivo), mentre 31 volte compare “tecnologico”, e ben 139 volte “digitale”¹³. Ma soprattutto, non compare mai il riferimento alla Costituzione italiana e ai suoi principi, mentre «è presente 46 volte il termine “competitività” (che rinvia all’orizzonte dell’economia sociale di mercato fortemente competitiva): come se la Costituzione non esistesse, non fosse il paradigma di riferimento, formale e sostanziale» (Algostino 2021: 74); e nell’esplicitare i fini sostanziali fondamentali del Piano si richiamano esclusivamente i «principi fondamentali delle politiche dell’UE, così come enunciati nella “Carta della Governance Multilivello in Europa” (Charter for Multilevel Governance in Europe), adottata dal Comitato europeo delle Regioni nel 2014», e cioè «il principio di sussidiarietà, il principio di proporzionalità, il partenariato, la partecipazione, la coerenza delle politiche, le sinergie di bilancio, con l’obiettivo di potenziare la capacità istituzionale e l’apprendimento delle politiche tra tutti i livelli di governo»¹⁴.

La letterale espunzione della Costituzione dal quadro valoriale, politico e giuridico dei riferimenti fondativi di un così importante atto pianificatorio che ambisce a guidare la ripresa del Paese non può non destare preoccupazione, perché «non vi dovrebbe essere necessità, di ricordare come la contestualizzazione del piano in ambito UE non giustifica certo l’abbandono dell’orizzonte costituzionale» (Algostino 2021: 74). Del resto neanche l’espressione “giustizia sociale” è mai utilizzata nel Piano, se non «in una sola occasione, paradossalmente nel paragrafo dedicato alla concorrenza» (Della Morte 2021: 3), per affermare che la «concorrenza non risponde solo alla logica del mercato, ma può contribuire ad una maggiore giustizia sociale»¹⁵. L’ordine di priorità fra i due concetti, su cui è superfluo ogni commento, pare ben lontano da quella «politica del piede di casa» o «dei piccoli passi» di cui parlavano Caffè e Bobbio: una politica che deve ispirarsi al paradigma solidaristico su cui è fondata l’impalcatura repubblicana della giustizia sociale, e che invece sempre più spesso viene tradotta in meccanismo compensativo e accessorio, al più confinato nel privato sociale.

Di quella impalcatura le persone, le comunità, le città e i territori hanno bisogno per condurre un’esistenza dignitosa; e di quella impalcatura essi sono a loro volta alimento necessario, sono serbatoio vivente e dinamico in cui quell’alimento quotidianamente si produce e si riproduce, sono la «matrice storica, la sostanza e la riserva della vita sociale democratica» (Capone 2020: 88).

È a questa riserva che le politiche urbane e dei territori devono costantemente attingere, recuperando la matrice terrestre e relazionale che intimamente le connota: le esperienze oggi in atto dimostrano che nella tensione incessante fra l’istinto di presenza e i tentacoli dei distanziamenti, la *prossimità* è soglia di uno spazio fisico e collettivo che

¹² «Uso diffuso di modelli descrittivi, sufficienti dosi di nichilismo, prevalenza della forma e della procedura, egemonia del linguaggio tecnico, tutti elementi ben presenti nel PNRR» (p. 3).

¹³ Con riferimento al digitale, anzi, l’enfasi retorica sembra addirittura sfuggire di mano, laddove si afferma che «La rivoluzione digitale rappresenta un’enorme occasione per aumentare la produttività, l’innovazione e l’occupazione, garantire un accesso più ampio all’istruzione e alla cultura e colmare i divari territoriali» (PNRR, p. 16): un velleitarismo che sconfina nella miopia più disarmante, se si considerano le evidenze della realtà degli ultimi anni (in particolare dopo la pandemia) circa le ricadute ambivalenti e tutt’altro che indolori dell’accelerazione digitale in tutti gli ambiti del vivere, con ricadute preoccupanti in termini di “distanziamenti” sostanziali destinati a durare nel tempo.

¹⁴ Cfr. PNRR p. 241.

¹⁵ Corsivo mio.

non si può dissolvere; ma difficilmente essa potrà divenire passo sicuro e costante della giustizia sociale finché rimane un vessillo che le politiche riesumano retoricamente solo in tempi di emergenza (come nel caso della ‘resilienza’), per rinnegarlo puntualmente quando la morsa della paura allenta la presa.

In questo quadro il ruolo del diritto e dei giuristi non può essere ancillare. Al contrario, compito dello studioso non è soltanto quello di ricondurre la realtà sociale entro i confini rassicuranti dei tecnicismi bensì anche quello di far emergere le rappresentazioni dissonanti, di leggere e raccontare lo smarrimento, di aprirsi al possibile.

La narrazione, in particolare quella biografica e autobiografica, «può così diventare un potente strumento di lettura del ruolo del diritto nelle vicende umane», vero e proprio linguaggio di ricerca del diritto e di costruzione del futuro cui tutti gli individui - giuristi e non- di fatto cooperano (Gambino 2023: 1166 e 1158)¹⁶.

Ha ragione chi, nell’ambito degli studi su Law and Literature, accanto ai profili di Law *in* Literature e di Law *as* Literature focalizza e valorizza quello di Literature *for* Law (aggiungendo *for* Lawyers): quello di carattere biografico e autobiografico è il genere letterario che forse più di ogni altro coglie il disordine della vita, scava più a fondo e con autenticità nell’esistenza degli esseri umani e nelle sempre complesse relazioni con gli altri consociati; e allora «non è forse proprio chi sia professionalmente vocato alla costruzione e custodia dell’ordine (di *un* ordine) il primo a esserne chiamato in causa, quasi il suo destinatario privilegiato -apparentemente il più lontano e dissimile, eppure il più intimamente coinvolto?» (Stolfi 2023: 1221).

Accedere alla prospettiva della Literature *for* Law significa aprirsi a una solidarietà dialogica, nello spirito degli artt. 2 e 3, comma 2, della Costituzione, che sola può condurre il diritto a riavvicinarsi al suo essere «innanzitutto esperienza giuridica», come diceva Capograssi.

Riferimenti bibliografici

Algotino A., 2024. *Modelli di democrazia nel “laboratorio Torino”: il caso “Askatasuna bene comune” e le sue insidie*, in *Il Ponte*, n. 2/2024.

_____, 2022. *Persona, conflitto e limite: tre parole per una lettura costituzionalmente orientata dell’obiezione di coscienza e della disobbedienza civile*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 2, pp. 198ss.

¹⁶ «Concetti, parole, classificazioni proprie del diritto (fattispecie, fatto, evento, effetto, ente, rapporto, nesso di imputazione, ecc.) esprimono un certo modo di rilevare la realtà; destinato ad affiancarsi agli schemi rappresentativi e ai metodi di rilevazione della realtà presenti in altre esperienze conoscitive, pratiche, tecniche. In un certo senso tutti gli uomini, con i loro strumenti, più o meno difettosi, partecipano alla ricerca del diritto: di quel diritto che vuole affermarsi come scienza, di quel diritto che decide una lite giudiziaria, di quel diritto che fonda le ragioni di una domanda giudiziale, di quel diritto che ogni giorno si applica contro di noi. Questa comunità, che in vario modo coopera per la costruzione del futuro, è popolata di individui che, con la pratica del diritto e degli altri artefatti prodotti dall’uomo, condividono il destino del linguaggio contemporaneo e della nostra stessa evoluzione culturale» (pp. 1158-1159).

- _____, 2021. *Costituzionalismo e distopia nella pandemia di covid-19 tra fonti dell'emergenza e (s)bilanciamento dei diritti*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 1, pp. 1ss.
- _____, 2020. *COVID-19: stato di emergenza, diritti e conflitto sociale*, in Ciattini A., Pirrone M.A. (a cura di), *Pandemia nel capitalismo del XXI secolo*, Torino: PM Edizioni, pp. 285ss.
- _____, 2018. *Settant'anni di "uso" della Costituzione: da patto sociale a progetto alternativo? Brevi note per un contributo al seminario di Costituzionalismo.it*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 2, pp. 123ss.
- Amoroso B., 2017. *Federico Caffè. Le riflessioni della stanza rossa*, Roma: Castelvecchi.
- Asor Rosa A., 2010. *Prefazione a De Lucia V., Le mie città. Mezzo secolo di urbanistica in Italia*, Reggio-Emilia: Diabasis.
- Astengo G., 1968. *Urbanista sotto accusa a Gubbio*, Torino: Arti grafiche Rosada.
- Berti G., 1975. *Art. 5*, in *Commentario della Costituzione a cura di G. Branca*, Bologna-Roma: Zanichelli-II foro Italiano.
- Barcellona P., 2014. *Sottopelle*, Roma: Castelvecchi.
- Bobbio N., 1996. *De senectute e altri scritti autobiografici*, Torino: Einaudi.
- _____, 1984. *Maestri e compagni*, Firenze: Passigli.
- Butler J., 2017. *L'alleanza dei corpi*, Milano: Nottetempo.
- Calandra M.L., 2013. *Laboratorio città: una proposta di comunicazione e partecipazione tra scienza, politica e società*, in Id. (a cura di), *Territorio e democrazia. Un laboratorio di geografia sociale nel dopo sisma aquilano*, L'Aquila: Ed. L'Una.
- Calamandrei P., 2018. *L'avvenire dei diritti di libertà*, Introduzione a F. Ruffini, *Diritti di libertà* (II ed. 1946), Milano: Galaad Edizioni.
- _____, 2013. *Inventario della casa di campagna* (1945), Roma: Edizioni di storia e letteratura.
- Campos Venuti G., 2011. *Un bolognese con accento trasteverino. Autobiografia di un urbanista*, Bologna: Pendragon.
- Capograssi G., 1959a. *Studi sull'esperienza giuridica* (1932), in ID, *Opere*, vol. II, Milano: Giuffrè.
- _____, 1959b. *Agricoltura, diritto, proprietà* (1952), ora in ID, *Opere*, vol. V, Milano: Giuffrè.
- _____, 1953. *Introduzione alla vita etica*, Torino: Edizioni di "Filosofia".
- _____, 1930. *Analisi dell'esperienza comune*, Roma: Athenaeum.
- Capone N., 2020. *Lo spazio e la norma. Per una ecologia politica del diritto*, Verona: Ombre corte.
- Castorina R., 2013. *Pensare e vivere il 'fuori'. Etopolitica, ontologia e scrittura nella riflessione di Michel Foucault* in *Lo Sguardo – Rivista di filosofia*, n. 11, pp. 173ss.
- Cendon P., 2018. *I diritti dei più fragili. Storie per curare il disagio esistenziale*, Milano: Rizzoli.

- Ciulli I., 2010. *Il territorio rappresentato. Profili costituzionali*, Napoli: Jovene.
- Consonni G., 2013. *Da grande voglio fare il poeta*, Milano: La Vita Felice.
- Cortese F., 2022. *Dalle transizioni costituzionali alla grande transizione nazionale: una costante e ostinata narrativa*, in Bascherini L., Repego G. (a cura di), *Per una storia costituzionale italiana attraverso la letteratura*, Milano: FrancoAngeli.
- Costa P., 2023. *Il diritto come 'esperienza giuridica'. La filosofia di Capograssi nello specchio della storiografia di Grossi*, in *Il diritto come forma dell'esperienza. Per Paolo Grossi*, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 52, vol. I, pp. 67ss.
- De Certeau M., 2012. *L'invenzione del quotidiano*, Roma: Edizioni Lavoro.
- Della Morte M., 2021. *Il futuro dei territori (e del sud). Rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore attuazione del PNRR*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 2, pp. 1ss.
- De Lucia V., 2010. *Le mie città. Mezzo secolo di urbanistica in Italia*, Reggio Emilia: Diabasis.
- Gambino F., 2023. *Diritto e arte tra unità e distinzione delle attività umane. Le radici della ricerca interdisciplinare*, in *Il diritto come forma dell'esperienza. Per Paolo Grossi*, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 52, vol. II, pp. 1155ss.
- Gigliani F., 2018. *Le città come ordinamento giuridico*, Istituzioni del federalismo, 1, pp. 29ss.
- Gramsci A., 1975. *Quaderni del carcere*, a cura di Gerratana V., Quaderno 14, § (59), *Giustificazione delle autobiografie*, Torino: Einaudi.
- Grossi P., 2017. *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari: Laterza.
- Jemolo C., 1991. *Anni di prova*, Firenze: Passigli.
- Magnaghi A., 2013. *Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Perec G., 1989. *Specie di spazi*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Pioggia A., 2022. *La cura nella Costituzione. Prospettive per una amministrazione della cura*, in Arena G., Bombardelli M. (a cura di), *L'amministrazione condivisa*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Pizzolato F., 2020. *I sentieri costituzionali della democrazia*, Roma: Carocci.
- Predieri A., 1963. *Pianificazione e Costituzione*, Milano: Edizioni di comunità.
- Preterossi G., 2007. *Residui, persistenze e illusioni: il fallimento politico del globalismo*, in *Scienza&Politica*, n. 57, pp. 105ss.
- Rodotà S., 1995. *Costituzione "figlia" della Resistenza*, in www.hyperpolis.it.
- Roselli O., 2023a. *La dimensione giuridica come dimensione costituzionale*, in *Il diritto come forma dell'esperienza. Per Paolo Grossi*, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 52, vol. I, pp. 231ss.
- Roselli O., 2023b. *Humanities e l'interrogativo di cosa si intenda per diritto. L'orizzonte del giurista oltre la 'parzialità' del diritto positivo*, in *ISLL Papers – The Online Collection of the Italian Society of Law and Literature*, a cura di Faralli C., Mittica M.P., vol. 16/2023, <https://lawandliterature.uniurb.it/>, pp. 1ss.
- Rossi A., 2009. *Autobiografia scientifica*, Milano: Il Saggiatore.

- Salmoni F., 2021. *Recovery Fund, condizionalità e debito pubblico*, Padova: Cedam.
- Salzano E., 2010. *Memorie di un urbanista. L'Italia che ho vissuto*, Venezia: Corte del Fontego.
- Scandurra E., 2017. *Fuori squadra*, Roma: Castelvecchi.
- _____, 2012. *Vite periferiche. Solitudine e marginalità in dieci quartieri di Roma*, Roma: Ediesse .
- Stolfi E., 2023. *Law and Literature, Law in Literature, Literature for Law(yers)*, in AA.VV., *Il diritto come forma dell'esperienza*, in *Il diritto come forma dell'esperienza. Per Paolo Grossi*, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 52, vol. II, pp. 1217ss.
- Valastro A., 2023. *Diritto e vita negli scritti laterali di Piero Calamandrei*, in *Cosmopolis*", XIX, 1.2022, <https://www.cosmopolisonline.it/>.
- _____, 2022. *Diritto e letteratura autobiografica: un infinito tornare a "esperienza giuridica"*, in ISLL Papers – The Online Collection of the Italian Society of Law and Literature, a cura di C. Faralli e M.P. Mittica, n. 16/2023, p. 1ss.
- _____, 2020. *Storie di democrazia sociale. La narrazione biografica e autobiografica nella riflessione giuridica*, Firenze: Il Ponte Editore.
- _____, 2019. *Costituzionalismo, democrazia sociale, dignità dell'esistenza: le ricadute politiche del racconto dei vissuti*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. n. 2, pp. 135ss.